

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA ACCADEMIA'

C.F. 97911180582

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI - SOCI

Art. 1 – E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 l'Associazione Culturale 'Nuova Accademia'.

Art. 2 – L'Associazione ha sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 24. Le eventuali variazioni della sede non comportano modificazioni statutarie, ponendo peraltro l'obbligo di comunicazione ai Soci e a terzi.

Art. 3 – L'Associazione 'Nuova Accademia' intende incentivare il dialogo tra persone che si occupano di discipline differenti.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione svolge attività culturale, di ricerca, formazione e promozione sociale.

L'Associazione ha come scopi:

1) promuovere e organizzare incontri, seminari e convegni, caratterizzati da una marcata interdisciplinarietà e multidisciplinarietà su temi di grande interesse ed attualità nel mondo contemporaneo.

L'attività culturale e di ricerca si propone di studiare il medesimo argomento con approccio multidisciplinare ed interdisciplinare. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intende approcciare un medesimo argomento di studio con approfondimenti di carattere economico, filosofico, storico, ambientale, giuridico, sociale e delle scienze di base (matematica, fisica, chimica, biologia, informatica);

2) promuovere la ricerca, lo sviluppo di nuovi approcci metodologici e la diffusione del pensiero critico e pertanto, realizzare, attraverso lo studio e la ricerca, un cambio di prospettiva, bilanciando la crescita economica con il rispetto dei diritti umani, per delineare una società della conoscenza che abbia nel pensiero critico la sua prima ragion d'essere.

Art. 4 – L'Associazione potrà svolgere ogni attività finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale, come ad esempio: promuovere, sostenere e organizzare attività di formazione e aggiornamento professionale; promuovere studi scientifici, convegni, seminari anche in collaborazione con Università Italiane ed Estere; promuovere attività nel campo della cultura e delle scienze sociali mediante tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, attraverso la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli, atti di convegni e seminari e in genere qualsiasi pubblicazione o attività atta ad approfondire temi di particolare interesse e sensibilità socio-culturale; assumere e sostenere iniziative d'informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle pubbliche Autorità e Istituzioni sulle problematiche inerenti le finalità statutarie. Realizzare periodici d'informazione cartacei e/o telematici, o utilizzando siti internet e ogni altro strumento di comunicazione utile alla sensibilizzazione e alla diffusione di notizie e informazioni sulle attività dell'Associazione; contribuire con iniziative di varia natura all'aggiornamento e alla formazione della divulgazione negli ambiti di cui sopra, anche

attraverso la promozione di eventi; promuovere e sostenere la ricerca scientifica nelle materie coerenti con le finalità statutarie.

Art. 5 – L'Associazione non ha fini di lucro; eventuali utili delle attività svolte non potranno essere divisi e/o distribuiti fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione per il perseguimento dello scopo sociale; l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

Art. 6 – I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle proprie attività possono provenire da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione conserva per almeno tre anni la documentazione relativa alle risorse economiche di cui all'articolo 4 comma 1, lettere b), c), d), e), legge 383/2000, con l'indicazione dei soggetti eroganti, nonché, conserva per il medesimo periodo, per le risorse economiche di cui all'articolo 4 comma 1 lettera g), legge 383/2000, la documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della medesima legge.

Art. 7 – L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo per il nuovo esercizio.

Art. 8 - Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto, ne condividano gli scopi e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo al conseguimento degli stessi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda per iscritto del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione o il diniego entro 45 giorni dalla richiesta.

Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale e al rispetto dello Statuto.

La quota associativa è intrasmissibile.

In base alle disposizioni del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n°679/2016, tutti i dati personali raccolti saranno impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

I soci possono essere :

- Soci Fondatori:

Coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, la loro qualità di soci non è soggetta ad iscrizione.

- Soci ordinari:

Coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

I soci tutti sono tenuti al pagamento della quota sociale.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo, esaminato il bilancio preventivo.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo totalmente gratuito.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Sono ammessi al voto solo quei Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa dall'anno in cui sono entrati a far parte dell'Associazione. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. I soci non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, in ragione delle esigenze e disponibilità personali. Il comportamento del socio verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione per iscritto da inviare al Consiglio Direttivo; lo stesso ne prende atto ed annota nel libro dei soci il recesso.

Il recesso ha effetto dalla data di richiesta.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi.

L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea. Deve essere comunicata al medesimo a mezzo lettera, avente valore di atto recettizio, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote versate.

CAPO II

ORGANI

Art. 9 – Gli organi dell'Associazione sono: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario/Tesoriere, il Collegio dei revisori. Le cariche elettive durano due anni.

Art. 10 – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando la richieda almeno un decimo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione, da inviarsi via e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, devono contenere l'ordine del giorno, la sede, la data e l'orario.

L'Assemblea in via ordinaria, a titolo esplicativo ma non esaustivo, elegge le cariche dell'Associazione, approva il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale, approva il programma annuale delle attività.

E' ammessa delega ad altro socio indirizzata per e-mail al Presidente.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente ogni due anni. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo è convocato via e-mail con preavviso di almeno 72 ore, rispetto al giorno della convocazione.

Al Consiglio Direttivo compete di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, e di predisporre il rendiconto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Sono ammesse riunioni per via telematica, salvo per quelle nelle quali è prevista una votazione.

Il Consiglio Direttivo si occupa, inoltre, della corretta tenuta dei documenti dell'Associazione.

Art. 12 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 13 – Nessun compenso è dovuto al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e ai soci per l'esercizio delle cariche sociali e per lo svolgimento di attività svolte nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14 – Il collegio dei revisori è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica due anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16 - Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.